



Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/01/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III SEZIONE IX - SOSPENSIONE TEMPORANEA DECRETO DIRIGENZIALE N. 59/SAN./STAP-CE DEL 07/02/2003 - DITTA CASEIFICIO "FATTORIE DEL MASSICO SRL" - COMUNE DI PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA .

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con decreto dirigenziale n. 59/SAN./STAP-CE del 07/02/2003 è stato attribuito il numero di riconoscimento **15/430** allo stabilimento della ditta **Caseificio Fattorie del Massico srl** con sede operativa in Piedimonte di Sessa Aurunca Strada Provinciale per Mondragone - Sessa Aurunca, per la produzione e la commercializzazione di caciocavallo, ricotta, scamorza, scamorzine, fior di latte, provola, mozzarella di latte vaccino e mozzarella di bufala campana;
- che con decreto dirigenziale n. 96/SAN./STAP-CE del 06/09/2007 la ditta **Caseificio Fattorie del Massico srl** è stata autorizzata ad adibire una zona del proprio stabilimento, allo scongelamento del latte;

PRESO ATTO

- della nota fax prot. n. 24 dell' 08/01/2013 con la quale il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti di O.A. Vigilanza Strutture Casearie dell' A.S.L. Caserta ha trasmesso l'istanza formulata dal Sig. Chianese Luigi, legale rappresentante della ditta "*de quo*" con il numero di riconoscimento **15/430** intesa ad ottenere la sospensione temporanea dell'attività lavorativa del proprio opificio;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del provvedimento di sospensione temporanea del numero di riconoscimento **15/430** assegnato alla succitata ditta, come richiesto dal legale rappresentante;

TENUTO CONTO

- della delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31/07/2012 che stabilisce che la sospensione dell'attività in uno stabilimento non può superare i 12 mesi, pena la revoca del riconoscimento e che la riattivazione dell'attività entro il predetto termine massimo è subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell' ASL competente;

VISTO

- l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO

- l'art. 114 del D. L.vo n. 112 del 31 Marzo 1998 che conferisce alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

VISTO

- il D.P.C.M. del 26 Maggio 2000 ad oggetto: Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del D. L.vo n. 112/98;

VISTA

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3466 del 06/06/2000 con la quale sono stati attribuiti, in attuazione del D. L.vo n. 29/93, ai dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l' Amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo ed analiticamente indicati nella delibera stessa;

VISTA

- la circolare n. 5 in data 12/06/2000 dell' Assessore alle Risorse Umane in ordine alle procedure attuative della soprarichiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa Veterinaria nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **prendere atto** della nota fax prot. n. 24 dell'08/01/2013 con la quale il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti di O.A. - Vigilanza Strutture Casearie dell' A.S.L. Caserta, ha trasmesso l'istanza formulata dal Sig. Chianese Luigi, legale rappresentante della ditta **Caseificio Fattorie del Massico srl** con il numero di riconoscimento **15/430** intesa ad ottenere la sospensione temporanea dell'attività lavorativa del proprio opificio;
- di **sospendere** temporaneamente, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto, il numero di riconoscimento **15/430** attribuito alla ditta **Caseificio Fattorie del Massico srl** con stabilimento sito in Piedimonte di Sessa Aurunca Strada provinciale per Mondragone – Sessa Aurunca;
- di **notificare** il presente decreto, per il tramite del Servizio veterinario dell' ASL Caserta, alla ditta **Caseificio Fattorie del Massico srl** e di inviare copia dello stesso all'A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, al Settore veterinario Regionale e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

dott. Giampaolo Paudice